

[198824]

**Anno 2025**

*Sezione generale - Parte prima*

**DECRETI DEL PRESIDENTE**

**Provincia autonoma di Trento**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

del 04 dicembre 2025, n. 76

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020))

*Continua >>>*



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n.

**DECRETO DEL PRESIDENTE**      PAT-04/12/2025-76 - Decreto del Presidente

**OGGETTO:**

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg, (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020)).

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino – Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- visto l'art. 54, comma 1, punto 1) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972, secondo il quale spetta alla Giunta provinciale la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- visto il decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg.;
- su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 1850 del 28 novembre 2025, con la quale è stato approvato il regolamento avente ad oggetto "Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg, (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020))"

e m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

*Inserimento del capo II bis del decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg.*

1. Dopo il capo II del decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg è inserito il seguente:

"Capo II bis  
*Elenco delle associazioni pro loco*"

Art. 2

*Inserimento dell'articolo 6 bis nel capo II bis del decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg*

1. Dopo l'articolo 6, nel capo II bis del decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg, è inserito il seguente:

"Art. 6 bis  
*Requisiti per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni pro loco*

1. Possono essere iscritte nell'elenco delle associazioni pro loco (d'ora in avanti "elenco provinciale") le associazioni pro loco che svolgono le attività previste dall'articolo 18 della legge provinciale in possesso dei seguenti requisiti:

- a) costituzione con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata;
- b) previsione, tra gli scopi sociali indicati nello statuto, del concorso alla valorizzazione turistica del territorio, delle sue risorse e dei suoi prodotti;
- c) ambito territoriale di attività coincidente con il territorio di un comune, circoscrizione o frazione del medesimo o, nei casi previsti dal comma 2, con una parte della circoscrizione o della frazione del medesimo;

d) previsione nello statuto di:

- 1) modalità di funzionamento dell'assemblea dei soci;
- 2) modalità di elezione e di funzionamento del consiglio direttivo;
- 3) possibilità di adesione aperta a tutti i soggetti che intendono concorrere allo scopo dell'associazione;
- 4) modalità di scioglimento della pro loco;
- 5) ambito territoriale di attività.

2. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, l'ambito territoriale di attività dell'associazione pro loco, che ha almeno 80 soci, può coincidere con una parte della circoscrizione o della frazione, se tale parte ha un numero di abitanti non inferiore a 1.500 e costituisce, sulla base di prove documentali, una suddivisione storicamente rilevante del territorio.”.

### Art. 3

*Inserimento dell'articolo 6 ter del decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg*

1. Dopo l'articolo 6 bis del decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg è inserito il seguente:

“Art. 6 ter

*Modalità di iscrizione nell'elenco provinciale e adempimenti delle associazioni pro loco*

1. La struttura provinciale competente in materia di turismo, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 6 bis e la condizione di cui al comma 2, iscrive l'associazione pro loco nell'elenco provinciale, previo parere della Federazione trentina delle associazioni pro loco, che si esprime in merito al ruolo dell'associazione pro loco nella comunità di riferimento. Con deliberazione della Giunta provinciale può essere individuata la documentazione da allegare alla domanda di iscrizione nell'elenco provinciale, ulteriore rispetto alla copia dell'atto costitutivo, alla copia dello statuto e all'elenco nominativo dei soci, nonché le modalità di presentazione della domanda e gli altri aspetti necessari per l'attuazione di questo comma.

2. Nell'elenco provinciale può essere iscritta una sola associazione pro loco per ogni ambito territoriale di attività, individuato ai sensi dell'articolo 6 bis, comma 1, lettera c).

3. L'elenco provinciale è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia.

4. Le associazioni pro loco iscritte nell'elenco provinciale inviano alla struttura provinciale competente in materia di turismo e, per conoscenza, alla Federazione trentina delle associazioni pro loco i verbali delle assemblee relative all'approvazione del conto consuntivo, all'elezione delle cariche sociali e all'eventuale approvazione di modifiche dello statuto, entro trenta giorni dalla relativa seduta, nonché l'atto di scioglimento dell'associazione pro loco, entro trenta giorni dallo scioglimento stesso.”.

### Art. 4

*Inserimento dell'articolo 6 quater del decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg*

1. Dopo l'articolo 6 ter del decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg è inserito il seguente:

“Art. 6 quater

*Cancellazione dall'elenco provinciale*

1. La struttura provinciale competente in materia di turismo cancella l'associazione pro loco dall'elenco provinciale nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti previsti dall'articolo 6 bis;
- b) mancato invio alla struttura provinciale competente in materia di turismo, con cadenza annuale, del verbale dell'assemblea relativa all'approvazione del conto consuntivo, o degli altri verbali indicati dall'articolo 6 ter, comma 4, nei termini previsti;
- c) inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto dell'associazione;
- d) mancata rendicontazione delle attività svolte, soggette a contributo provinciale, per due anni consecutivi;
- e) mancata domanda di contributo provinciale, per due anni consecutivi, per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 18, comma 1, della legge provinciale;
- f) richiesta di cancellazione da parte dell'associazione pro loco;
- g) scioglimento dell'associazione pro loco.

2. La cancellazione dall'elenco è disposta previa instaurazione di un contraddittorio con l'associazione pro loco, in cui può essere coinvolta la Federazione trentina delle associazioni pro loco, con eventuale assegnazione di termini per la regolarizzazione o l'ottemperanza agli adempimenti mancanti.

3. Le associazioni pro loco cancellate dall'elenco provinciale non possono presentare, nello stesso anno, nuove domande di iscrizione al predetto elenco.

#### Art. 5

*Modificazioni dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg*

1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg è abrogato.

#### Art. 6

*Inserimento dell'articolo 8 bis del decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg*

1. Dopo l'articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg è inserito il seguente:

#### “Art. 8 bis

*Disposizioni transitorie per le associazioni pro loco*

1. Ai procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore di questo comma continua ad applicarsi il capo II bis del d.p.p. 6 agosto 2003 n.18 -139/Leg. ancorché abrogato.

2. Le associazioni pro loco iscritte, alla data di entrata in vigore di questo comma, all'elenco previsto dall'articolo 12 ter della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, sono iscritte d'ufficio all'elenco provinciale previsto dall'articolo 18 della legge provinciale.

3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 quater, comma 1, lettere d) ed e), si considerano gli anni successivi a quello di entrata in vigore di questo comma.

4. L'associazione pro loco che nel 2024 e nel 2025 non ha presentato domanda di contributo è cancellata dall'elenco se non presenta la predetta domanda neanche nel 2026.

5. L'associazione pro loco che nel 2023, nel 2024 e nel 2025 non ha presentato domanda di contributo, mantiene l'iscrizione nell'elenco provinciale se comunica, entro il 31 dicembre 2025, l'intenzione di realizzare, nell'anno 2026, le attività soggette a contributo provinciale ai sensi

dell'articolo 18 della legge provinciale, e se presenta, entro il 15 gennaio 2026, domanda per l'assegnazione del suddetto contributo per le attività dell'anno 2026, anche se già realizzate. La mancata presentazione, entro tali termini, della comunicazione o della domanda previste da questo comma comporta la cancellazione dall'elenco provinciale. Nell'ambito territoriale di attività dell'associazione pro loco che non presenta la comunicazione entro il 31 dicembre 2025 è consentita l'iscrizione di un'altra associazione pro loco che, a tal fine, presenta entro il 15 gennaio 2026 domanda di iscrizione nell'elenco provinciale ed entro il 15 febbraio 2026 domanda per l'assegnazione del contributo per le attività dell'anno 2026, anche se già realizzate.”.

Il presente decreto sarà pubblicato nel “Bollettino ufficiale” della Regione.  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**Non sono presenti allegati parte integrante**

**IL PRESIDENTE**  
**Maurizio Fugatti**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).